



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 8 settembre 2015 Prot.4106/GG/ag

Al signor Presidente
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Siena
Via Camporegio, 5
53100 SIENA

e p.c. Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale della Giustizia civile
Ufficio III
Via Arenula, 70
00186 ROMA

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Ufficio V
Viale Trastevere, 76a
00153 ROMA

Alla Federazione Intercollegiale Regionale Toscana
Via F. Baracca, 17
50127 FIRENZE

Oggetto: Collegio di Siena – delibera n. 3 del 11 agosto 2015, recante all'o.d.g. “iscrizioni al registro per il praticantato, anche per i diplomati dall'anno 2015 compreso” in manifesto contrasto alle riflessioni contenute nella circolare del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati n. 3746/GG/ag del 23 luglio 2015 – diffida al ritiro in autotutela della delibera n. 3/2015 – diffida e costituzione in mora .

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

PREMESSO CHE

- in data 31 agosto 2015, il Collegio di Siena informa il Consiglio Nazionale di aver adottato una delibera consiliare (n. 3/2015), con la quale si determina ad *“acconsentire all'iscrizione nel registro dei praticanti dei diplomati che ne dovessero fare richiesta in possesso dei titoli di cui all'art. 3 del vigente regolamento sul tirocinio, con riserva di adire sul punto il Ministero vigilante”*;

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 8 settembre 2015 Prot.4106/GG/ag

- il provvedimento deliberativo fonda le proprie conclusioni su quelle estese dal parere *pro-veritate* dell'Avv. Fabio Finetti, il quale, “*contrariamente alla circolare del CNPI 23 luglio 2015 prot. n. 3746/GG/ag*”, ha concluso “*per l'iscrivibilità dei diplomati al registro dei praticanti*”;

- pur ritenendo “*doveroso coordinare l'azione amministrativa con la Federazione intercollegiale regionale Toscana, nonché con il Consiglio Nazionale*”, afferma, in parte motiva, che l'attuale impianto normativo in tema di riordino degli Istituti tecnici non sia mutato in alcun modo, “*neanche a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 88/2010*”, con ciò – prosegue la motivazione – non apparendo “*condivisibile l'interpretazione restrittiva circa l'esclusione all'accesso dei diplomati al registro dei praticanti emersa a seguito della deliberazione assunta in tal senso dal Consiglio Nazionale*”.

Tanto premesso, è necessario chiarire che il Collegio territoriale, pur sostenuto da un autorevole parere legale, è incorso in un marchiano errore interpretativo dell'articolo 3 del regolamento sul tirocinio, ritenendo per errore che sia inibita a “tutti” i diplomati l'iscrizione nel registro dei praticanti, al fine di accedere alla professione di perito industriale.

Tale non è la conclusione della circolare del CNPI 23 luglio 2015 prot. n. 3746/GG/ag”, la quale, al contrario, chiarisce, che l'inibitoria all'iscrizione professionale valga solo ed esclusivamente per i diplomati, che abbiano conseguito il diploma di istruzione tecnica, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, il quale, con l'art. 10, ha abrogato l'art. 191 del D.Lgs. 297/1994, che conferiva valore legale al “diploma di maturità tecnica”, al fine dell'esercizio della professione.

Sicché, in sintesi, in mancanza di una norma che espressamente ne determini l'equipollenza, con l'attuale diploma di istruzione tecnica non è possibile vantare l'iscrizione nel registro dei praticanti, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della libera professione di perito industriale, fatti salvi, si intende, i diritti acquisiti da coloro che si siano diplomati a norma dell'ordinamento previgente.

In ogni caso, è degno di censura il comportamento del Collegio di Siena, nel momento in cui ha diffuso la propria autonoma, autarchica ancorché contraddittoria determinazione a vari Collegi italiani ed alle preposte Istituzioni, in dispregio dei principi di buon andamento e di correttezza istituzionale, che sorreggono l'operato delle Pubbliche Amministrazioni.

In tal modo, da una parte, il Collegio ha determinato incertezza sulla interpretazione delle norme, che regolano le iscrizioni agli albi professionali, per la quale il CNPI aveva diffuso nel tempo un articolato supporto giuridico-normativo. Tale comportamento ha generato scompiglio e disorientamento tra i Collegi territoriali e negli stessi utenti, i quali potrebbero, opportunamente, riferirsi a taluno ovvero a talaltro Collegio per ottenere l'iscrizione nel registro dei praticanti, laddove essa venisse negata, determinando, con la confusione interpretativa, un pericoloso quanto antiggiuridico “turismo professionale”, frantumando il principio di legalità.

Dall'altra, ha delegittimato l'attività istituzionale di indirizzo e di vigilanza del Consiglio Nazionale, che ha il dovere di garantire l'uniforme applicazione delle regole di riferimento per l'iscrizione al registro dei

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 8 settembre 2015 Prot.4106/GG/ag

praticanti dei professionisti, con particolare riferimento ai diplomati negli istituti tecnici, così come riformati dal D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, nello stesso interesse della collettività e dei Collegi territoriali.

Nel caso di specie, si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei periti Industriali Laureati (C.N.P.I.), disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla legge 1395/23, dalla legge n. 897/1938, istituito con atto regolamentare, di cui al regio decreto 275/29, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, sul piano nazionale, degli interessi rilevanti della categoria professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Il Consiglio, per statuto, è quindi legittimato alla tutela, con ogni mezzo legittimo, degli interessi di categoria, nei confronti sia dei soggetti pubblici, sia di quelli privati. Il CNPI opera sotto la vigilanza dello Stato, con strumenti pubblicitici e per scopi di carattere generale (Cass. Civ. Sez. Un. 14 marzo 1990 n. 2079; 18 dicembre 1990 n. 12010).

Tra i compiti istituzionali che competono al Consiglio vi sono: il compito di vigilanza e di controllo sugli iscritti (quale “magistratura” di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avverso le decisioni dei Consigli del Collegio), ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 1 ottobre 1948; la formulazione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione (art. 14 D.Lgs. Lgt. n. 382/1944) e la potestà di dare parere all'autorità vigilante in caso di scioglimento dei singoli Consigli dei Collegi, quando non siano in grado di funzionare regolarmente (ex art. 8 del d.lgt. 382/44).

Il Consiglio Nazionale, rappresentando la Categoria per aspetti e profili di rilievo più generale, è depositario di interessi categoriali suscettibili di essere lesi dal comportamento disomogeneo e non unitario dei Collegi territoriali, che, in via mediata, involgono la sfera potestativa del Consiglio Nazionale, ma che, immediatamente pregiudicano gravemente i diritti soggettivi degli stessi Professionisti e/o Praticanti, ovvero di coloro che, secondo le regole di accesso stabilite dalla legge, decidono di iscriversi all'albo professionale dei periti industriali e periti industriali laureati.

Considerato il ruolo e la funzione, considerati i propri fini statutari e la necessità di garantire i professionisti che rappresenta a livello esponenziale, il Consiglio Nazionale non può non censurare la deliberazione avversata, di cui si chiede sin d'ora il ritiro.

La deliberazione n. 3/2015, invero, per le ragioni e i motivi di seguito esposti, rappresenta un importante *vulnus* per gli stessi Collegi provinciali e per l'immagine professionale dell'intera Categoria.

1) In primo luogo, è necessario chiarire che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha solo confermato, peraltro a seguito dell'approvazione di una specifica mozione durante il congresso straordinario di Categoria che ha visto una numerosa partecipazione di delegati eletti da tutti i Collegi territoriali, che il titolo di studio, conclusivo del percorso di studi secondario superiore, stabilito dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, non sia più titolo valido, ai fini dell'accesso all'albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Con ciò, si è voluto ribadire la “chiusura” dell'albo professionale per i futuri diplomati ex DPR 88/2010, che potranno accedere alla professione solo proseguendo gli studi e conseguendo, in via alternativa, un titolo superiore presso gli I.T.S., che saranno istituiti con i decreti del MIUR, delegati dalla Legge n.

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 8 settembre 2015 Prot.4106/GG/ag

107/2015, oppure attraverso il conseguimento della laurea triennale, nelle classi stabilite dall'art. 55, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 328/2001 e succ. mod. ed integr..

Non è per tale assunto che le norme, recanti le modalità di accesso alla professione attraverso il praticantato, sono state abrogate. Infatti, per tutti coloro che si sono diplomati nei previgenti istituti tecnici statali, conseguendo il “diploma di maturità tecnica” e la relativa specializzazione, di cui al D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222 e D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e s.m.i., non è preclusa la possibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti. Per questo motivo, diversamente da quanto affermato nel parere legale riferito, restano vigenti ed efficaci le disposizioni contenute nella Legge 2 febbraio 1990, n. 17.

A tale proposito, si ricorda che nessuno, e nemmeno il Consiglio Nazionale, ha mai vagheggiato un'abrogazione, ancorché tacita, delle precedenti disposizioni di legge, *“che fino ad oggi hanno consentito pacificamente la possibilità, a seguito del conseguimento del relativo diploma di istruzione, di essere ammessi al praticantato ...” (Sic!).*

Le norme, di cui alla Legge 2 febbraio 1990, n. 17, recanti le modalità di accesso alla professione, per via della maturazione del periodo di praticantato e successivo superamento dell'esame di Stato abilitante, conservano la propria efficacia e restano valide, in quanto applicabili a tutti coloro che hanno conseguito il diploma di maturità tecnica specifico, previsto dalla normativa previgente al DPR 88/2010 e che ancora possono vantare il diritto di accedere agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

Per quanto riguarda il “diploma specifico richiesto dalla normativa per l'iscrizione nell'albo dei periti industriali”, in parola ricordato dall'art. 55, comma 3, D.P.R. n. 328/2001, preme sottolineare che la riforma della scuola secondaria superiore, in difetto della necessaria delega parlamentare, non ha modificato il regolamento professionale dei periti industriali, il quale, per l'esercizio della professione richiede ancora il “diploma di maturità tecnica”, conseguito negli Istituti Tecnici Industriali Statali, di cui alla Legge n. 119/1969, D.P.R. n. 1222/1961 e D.Lgs. n. 297/1994, che, con l'entrata in vigore del DPR n. 88/2010, è stato espunto dall'ordinamento giuridico.

Infatti, il diploma di perito industriale, prescritto dall'art. 1, comma 1, del regolamento professionale del perito industriale, di cui al R.D. 275/1929 e rilasciato dagli istituti tecnici industriali statali, non è altro che quel “diploma di maturità tecnica”, a cui il D.L. 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella Legge 5 aprile 1969, n. 119, assegnava formalmente efficacia abilitante all'esercizio della professione di perito industriale (art. 1, comma 3 D.L. 9/69, conv. con L. 119/69). L'entrata in vigore della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, in quanto legge speciale in materia di accesso alla professione (rubricata, difatti, *“Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali”*) ha prescritto la maturazione di un periodo di praticantato, successivo al conseguimento di quel diploma di maturità tecnica, necessitando di essere seguito dall'esame di Stato (vedi, art. 2, comma 5, Legge n. 17/1990), come prescrive l'art. 33 comma 5 della Costituzione.

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 8 settembre 2015 Prot.4106/GG/ag

E ancora, va considerato che l'art. 1, comma 3, D.L. 9/69, abrogata dal D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, è stata assorbita nel *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”*, di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'art. 197, comma 1, conservando finalità e valore legale del titolo di studio.

A tal proposito, l'art. 197, co. 1, D.Lgs. n. 297/1994 – (Esami di maturità), prescriveva che *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”*).

Ebbene, con il D.P.R. n. 88/2010 il *“diploma di maturità”* è scomparso dall'ordinamento. Attualmente, è possibile conseguire un diverso titolo di studio finale del percorso di studi secondario superiore, denominato *“diploma di istruzione tecnica”*, al quale, per finalità, percorso formativo e difetto di specializzazione, oltre che per differente denominazione, non possono essere applicate le disposizioni contenute all'art. 2 della legge n. 17/1990.

In questo senso, il DPR 88/2010 ha mutato denominazione al titolo di studio, ha modificato i percorsi di approfondimento professionalizzanti, riducendo il monte ore di esercitazione e laboratorio previsto nell'ultimo anno di corso, ha introdotto aree ed articolazioni, accorpando in nove sezioni e articolazioni le ventisei specializzazioni degli istituti tecnici, ha soppresso le finalità precipua del titolo di studio conseguito presso l'istituto tecnico!

Quod pluris?

Il più volte richiamato D.P.R. n. 88/2010, all'art. 10, rubricato *“Abrogazioni”*, sopprime il comma 3 dell'art. 191 del D. Lgs. 297/1994, nella parte in cui dispone, come già e più volte segnalato, che *“gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico...”*.

Peraltro, quanto affermato per l'accesso alla professione di perito industriale vale anche per quella di geometra, in quanto la legge n. 119/1969, nella Tabella A, si occupava anche dell'esame di maturità per geometri, e delle relative prove, aggiungendo la voce *“Istituti tecnici per geometri”* tra gli istituti secondari superiori e le relative prove.

Né si può invocare la Tabella dell'Allegato D al DPR 88/2010, di confluenza delle specializzazioni con le nuove sezioni, per giustificare che nulla sia cambiato.

Gli autori di tale citazione dimenticano di considerare che la suddetta Tabella D è collegata all'art. 8 comma 1 DPR 88/2010, rubricato *“Passaggio al nuovo ordinamento”* che testualmente dispone *“Gli attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta*

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 8 settembre 2015 Prot.4106/GG/ag

nell'Allegato D... La confluenza si riferisce al periodo di transizione tra un ordinamento e l'altro, come espone la stessa rubrica della norma, tra un istituto tecnico ed un'altra organizzazione scolastica, valida limitatamente all'epoca del trapasso da un sistema scolastico ad un altro e che nulla inferisce rispetto alla “confluenza dei titoli di studio” per l'esercizio della professione regolamentata dalla legge di perito industriale.

Tanto è vero che la norma, nei commi successivi, si occupa del “passaggio ad altro ordinamento” di ogni attività istituzionale legata agli istituti tecnici, come : l'articolazione delle cattedre, gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici.

Infine, il comma 3 dell'articolo 8, sulla “confluenza” chiarisce che *“Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento di cui agli Allegati B) e C), nonché da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti tecnici e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011”*.

Anche questo “comma” della norma è passato inosservato, laddove il Legislatore si preoccupa di apprestare tutti gli strumenti per agevolare il passaggio ad un diverso ordinamento, anche attraverso l'informazione alle famiglie, che avrebbero dovuto essere informate del mutamento delle finalità del percorso di studi secondario superiore, rispetto alle “scelte degli studi da compiere”, di cui solo oggi ci si preoccupa!

Da quanto descritto, non può che concludersi che il “diploma di istruzione tecnica”, di cui all'art. 6, comma 4, del DPR n. 88/2010, ha un diverso valore legale rispetto al titolo di studio previgente che resta valido per l'accesso, previo praticantato/tirocinio, all'albo professionale dei periti industriali.

Ogni tentativo di spiegare diversamente la reviviscenza del titolo di studio secondario superiore, ex DPR 88/2010, ai fini dell'accesso, rappresenterebbe soltanto un mero atto emulativo!

A conferma del mutato assetto ordinamentale, la recentissima nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 7201 del 27 luglio 2015 conferma che *“i modelli di diploma di istruzione secondaria di secondo grado riportano il riferimento al IV livello delle qualificazioni del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008, di cui all'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012.*

Si precisa che, sui diplomi di Stato afferenti al nuovo ordinamento, dovranno essere riportate le relative diciture di cui al D.M. 29 gennaio 2015, n.10, allegato D; sui diplomi rilasciati agli studenti che hanno sostenuto l'esame di Stato sul previgente ordinamento dovrà essere riportata, invece, la denominazione secondo la formulazione del previgente ordinamento”.

Nella sostanza, il MIUR attribuisce il IV livello EQF al titolo di studio secondario superiore del nuovo ordinamento.

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 8 settembre 2015 Prot.4106/GG/ag

Alla luce di ciò, se, per assurdo, si volesse riconoscere nel diploma di istruzione tecnica ex DPR 88/2010 un titolo di studio valido, ai fini dell'accesso alla professione regolamentata di perito industriale, un ulteriore periodo di tirocinio / praticantato non potrebbe innalzare il livello EQF del percorso formativo professionalizzante fino al VI, livello che *l'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012 riconosce quale qualifica di apprendimento permanente minimo per esercitare una professione regolamentata, ivi compresa quella di perito industriale. Tale livello di referenziazione è assicurata solo dal conseguimento del titolo accademico della laurea triennale!*

2) Per tutto quanto precede, si censura l'apparente quanto insanabile contraddizione tra le motivazioni ed il disposto della deliberazione n. 3/2015. Infatti, mentre la delibera n. 3/2015 contiene chiari riferimenti al D.P.R. 88/2010, che si pretende non avrebbe determinato alcun cambiamento circa il titolo di studio valido, ai fini dell'accesso all'albo professionale, in parte dispositiva, si conclude con l' *“acconsentire all'iscrizione nel registro dei praticanti dei diplomati che ne dovessero fare richiesta in possesso dei titoli di cui all'art. 3 del vigente regolamento sul tirocinio, con riserva di adire sul punto il Ministero vigilante”.*

Ebbene, *“l'art. 3 del vigente regolamento sul tirocinio”*, pubblicato sul B.U.M.G. il 30 settembre 2014, recante il regolamento sul tirocinio ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del D.P.R. n. 137/2012, stabilisce, senza lasciar spazi a diverse e tendenziose interpretazioni, che: *“Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:*

a) diploma di perito industriale, conseguito in un istituto tecnico industriale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1912 n. 854;

b) diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell'articolo 1 decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969 n. 119, o titolo equipollente ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, rilasciato da un istituto tecnico statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e Allegato B del decreto del Ministro dell'Istruzione 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero qualsiasi altro titolo riconosciuto dalla legge di pari valore ai fini dell'accesso alla professione”.

Dalla lettura della norma, appare oltremodo evidente che siano esplicitamente individuati i diplomi validi, ai fini dell'accesso al tirocinio, corredati dalle norme di riferimento, che non sono altro che le stesse commentate al punto 1) e che legittimano una lettura univoca del quadro normativo, senza per questo escludere la possibilità per i diplomati di accedere alla professione. Tale possibilità resta preclusa solo ed unicamente per i diplomati ex DPR 88/2010 e solo per il mutato scenario normativo e non per volontà di un Consiglio Nazionale.

3) Premessa questa disamina normativa, il Collegio di Siena, con la propria delibera n. 3/2015, esercita una potestà che non gli appartiene ovvero che non è espressione della propria sfera di azione. Preme evidenziare, a tal proposito, che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha il dovere istituzionale di vigilare sulla interpretazione uniforme e diffusa delle condizioni di accesso alla professione sull'intero territorio nazionale, anche e soprattutto quando l'interpretazione delle

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 8 settembre 2015 Prot.4106/GG/ag

norme di riferimento non è condivisa oppure si presta a letture controverse, in attesa di un intervento chiarificatore da parte dei Dicasteri competenti.

Disattendere la lettura sistematica delle norme, così come ha argomentato il CNPI, e diffondere posizioni asintotiche e contrastanti con quella dell'ente esponenziale di Categoria a livello nazionale, manifestazione di una volontà democratica, espressa dall'intera Categoria in seno ai lavori dell'uscente Congresso Straordinario, in mancanza di autentiche ed autorevoli fonti a cui riferire le proprie conclusioni, significa violare deliberatamente i limiti delle potestà attribuite ai Collegi territoriali dalla legge ed esercitarle in maniera eccedente quelle d'istituto per straripamento.

Si segnala, altresì, che il deliberato comportamento del Collegio di Siena, creando incertezza nell'attività istituzionale del CNPI e dei Collegi professionali italiani, viola le prescrizioni, di cui agli articoli 9 e 42 del Codice Deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, approvato con delibera del Consiglio Nazionale n. 468/71 del 24 gennaio 2013 e successivamente modificato in data 2 maggio 2013 e 42, con ciò ponendo in essere atti che ostacolano l'uniforme, coerente e sistematica applicazione delle norme di riferimento dell'intera categoria.

PER TUTTO QUANTO PREMESSO

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

DIFFIDA

il Collegio di Siena a RITIRARE IMMEDIATAMENTE e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, esercitando la potestà di riesame in autotutela su atti deliberativi propri, la delibera n. 3/2015, in oggetto, nella parte motiva in cui ritiene che i diplomati non possano più trovare accesso all'esercizio della professione di perito industriale, reputando, erroneamente, che i diplomati ex DPR 88/2010 maturino ancora un titolo di studio valido, ai fini della maturazione del successivo periodo di praticantato / tirocinio, a sensi dell'art. 2 L. n. 17/1990.

Elasso inutilmente il suddetto termine senza provvedere e in caso di mancata comunicazione in tal senso, il CNPI sarà costretto, suo malgrado, a trasferire l'atto deliberativo collegiale, adottato in violazione di legge, in eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento delle disposizioni legislative e regolamentari, al Ministero della Giustizia al fine di determinarsi in merito, con ampia salvezza di azione per la tutela dei diritti ed interessi violati dalla condotta antigiuridica del Collegio territoriale presso l'Autorità giudiziaria competente.

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre

